ALLEGATOA alla Dgr n. 2419 del 16 dicembre 2014

SCHEMA CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto (COD: PROG - 106618)" CUP H16G14000390007 FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI (F.E.I.) 2007 – 2013 ANNUALITÀ 2013 AZIONE 2 REG.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto - Sezione Lavoro, con sede in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, Codice Fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ che agisce in questo atto nella veste di _____ in attuazione della D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013;

E I PARTNER

Veneto Lavoro, con sede in Venezia Mestre, via Cà Marcello 67/B Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

Provincia di Padova, con sede in Padova, P.zza Antenore 3, Codice Fiscale 80006510285 e P. IVA 00700440282, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di_____;

E

Provincia di Treviso, con sede in Treviso via Cal di Breda 116, Codice Fiscale 80008870265 e P. IVA 01138380264, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di_____;

E

Provincia di Verona, con sede in Verona, Via Santa Maria Antica 1, Codice Fiscale 00654810233 e P. IVA 00654810233, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di_____;

E

Provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, Via L. Ricchieri (detto Celio) 10, Codice Fiscale 93006330299 e P. IVA 00982910291, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

Provincia di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, Codice Fiscale e P. I.V.A. 80008840276 e P. IVA 01138380264, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

Amministrazione Provinciale di Belluno, con sede in Belluno, S. Andrea n. 5, Codice Fiscale e P. IVA 93005430256, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

Provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, Contra' Gazzolle 1, Codice Fiscale 00496080243, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____.

PREMESSO CHE

a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (F.E.I.) per il periodo 2007/2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;

b) Con deliberazione n. 554 del 15 aprile 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato il direttore della Sezione Lavoro a procedere agli adempimenti formali per la presentazione di una proposta progettuale, in qualità di Capofila, in risposta all'Avviso Pubblico del Programma F.E.I. (annualità 2013) emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, e all'esecuzione delle attività previste dal progetto nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione che regola l'implementazione delle stesse;

c) Con Decreto del 04/03/2014 n. 1517, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del F.E.I. (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale a valere sull'Azione 2 del Programma 2013 – Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità. A tale avviso la Sezione Lavoro ha aderito presentando il progetto "INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" che vede coinvolti: la Regione del Veneto, Sezione Lavoro (di seguito il Capofila); l'ente strumentale Veneto Lavoro, le Province di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Venezia e Belluno (di seguito i Partner);

d) Con Decreto. protocollo n. 4800 del 30/07/2014 l'A.R. ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il citato Progetto "INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" (di seguito Progetto);

e) In data 8 ottobre 2014 la Regione del Veneto, Sezione Lavoro, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;

f) In data 17 ottobre 2014 l'A.R. ha controfirmato la Convenzione di Sovvenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Partenariato.

Art. 2 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la definizione e la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, articolato in quattro fasi tra loro coerenti, come successivamente specificato.

Art. 3 Compiti e responsabilità del Capofila e dei Partner

Il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto.

I Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Sezione Lavoro, in qualità di Capofila e di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I., assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R., il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantirà la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del F.E.I. ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Il Progetto si articola in quattro fasi, fra loro coordinate e coerenti, come di seguito descritto:

- FASE 1: GESTIONE, COORDINAMENTO E PROMOZIONE ATTIVITÀ.

Gestione, pianificazione, monitoraggio attività; coordinamento e comunicazione interna ed esterna; gestione finanziaria/amministrativa; diffusione risultati (materiale promozionale, organizzazione eventi disseminazione nelle province, conferenza finale).

- FASE 2: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Kick-off meeting del progetto per pianificare gli interventi. In base all'analisi di contesto e dei fabbisogni dell'utenza, i Centri per l'Impiego CPI delle province avranno già individuato i target dei destinatari da coinvolgere nei percorsi individualizzati. Si definirà il Work Plan per la realizzazione dei servizi e la strategia di diffusione risultati.

- FASE 3: REALIZZAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI.

Tale fase si sostanzia nelle seguenti attività: 1) condivisione del Work Plan per la realizzazione delle attività progettuali e strumenti di monitoraggio; 2) informazione e selezione dei destinatari (per l'adesione al

progetto); 3) definizione del Piano di Intervento Personalizzato (Piano d'Azione Individuale PAI) per i destinatari; 4) implementazione dei PAI.

I PAI comprendono le seguenti attività specifiche: a) Tutoraggio (presa in carico dei destinatari e attivazione di soluzioni multidisciplinari in risposta ai bisogni rilevati garantita per l'intero percorso); b) Bilancio delle competenze (ricognizione delle competenze tecniche e professionali dei destinatari e processi d'inserimento nel mercato del lavoro); c) Definizione del PAI (elaborazione e rivisitazione in itinere dei percorsi, contestualizzandone i servizi in base a bisogni/potenzialità/aspirazioni, per favorire il reinserimento lavorativo); d) Counselling orientativo (promuovere e sviluppare la consapevolezza personale dei destinatari supportandone lo stato di disagio che si manifesta spesso con la carenza/assenza di lavoro); e) Orientamento alla formazione e allo sviluppo di competenze (ricerca opportunità formative per facilitare l'aggiornamento e/o l'integrazione delle competenze dei destinatari, favorendone l'accesso a percorsi di formazione professionale, stage o tirocinio in azienda); f) Orientamento al lavoro (Ricerca Attiva del Lavoro per facilitare l'inserimento dei destinatari nel mercato del lavoro in Veneto).

- FASE 4: VALUTAZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI.

Analisi qualitativa/quantitativa dei percorsi realizzati tramite dati raccolti attraverso questionario “web” qualitativo dei servizi erogati distribuito a destinatari e operatori, evidenziando fabbisogni,criticità e potenzialità (elaborazione Report).

Il Capofila e ciascun partner partecipano alle attività progettuali per le parti di rispettiva competenza, così come risulta dal piano finanziario.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2015 e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall’ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Generale “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori” ed attenersi alle indicazioni dell’A.R. in merito;

- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R.;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il budget del Progetto ammonta complessivamente a € 950.000,00 di cui:

- FEI quota comunitaria € 712.500,00
- cofinanziamento nazionale € 237.500,00

Il Capofila e i Partner concordano di ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Sezione Lavoro, € 78.443,45 (di cui € 58.832,59 derivante da contributo comunitario, € 19.610,86 da cofinanziamento nazionale);
- Veneto Lavoro € 16.542,00 (di cui € 12.406,50 derivante da contributo comunitario, € 4.135,50 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Padova, € 184.506,45 (di cui € 138.379,84 derivante da contributo comunitario, € 46.126,61 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Treviso, € 154.797,31 (di cui € 116.097,98 derivante da contributo comunitario, € 38.699,33 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Verona, € 140.401,20 (di cui € 105.300,90 derivante da contributo comunitario, € 35.100,30 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Rovigo, € 36.900,00 (di cui € 27.675,00 derivante da contributo comunitario, € 9.225,00 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Venezia, € 154.808,00 (di cui € 116.106,00 derivante da contributo comunitario, € 38.702,00 da cofinanziamento nazionale);
- Amministrazione Provinciale di Belluno, € 27.001,59 (di cui € 20.251,19 derivante da contributo comunitario, € 6.750,40 da cofinanziamento nazionale);
- Provincia di Vicenza, € 156.600,00 (di cui € 117.450,00 derivante da contributo comunitario, € 39.150,00 da cofinanziamento nazionale).

Il piano finanziario approvato dall'A.R. può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2015. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato per una quota maggiore del 30%.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R., secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

Art. 8 Pagamenti

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. rapportata alla quota di spettanza.

Il Capofila potrà presentare all'A.R. una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'*Interim Assessment.*

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al Capofila su presentazione del *Final Assessment.*

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R., sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il Progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 9 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal F.E.I. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del F.E.I..

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 10 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e

finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto del Partner, o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal F.E.I..

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere tuttavia ritenuto responsabile nei confronti degli altri Partner per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R..

Art. 11 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Progetto stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

Art. 12 Affidamento degli incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Nessun Partner può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 8 "Affidamento di incarichi e contratti a terzi" (ove applicabile) della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 13 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 36.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo

insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R., per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente, all'A.R. e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Protezione dei dati e riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente Convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione", che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente Accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.
I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente al Capofila.

Art. 22 Registrazione

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Art. 23 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 23 articoli e di ___ copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.
Venezia lì, _____
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto Sezione Lavoro

_____

per Veneto Lavoro

_____

per la Provincia di Padova

_____

per la Provincia di Treviso

_____

per la Provincia di Verona

_____

per la Provincia di Rovigo

_____

per la Provincia di Venezia

_____

per l'Amministrazione Provinciale di Belluno

_____

per la Provincia di Vicenza

_____